

Emendamento 106

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva**Considerando 1***Testo della Commissione**Emendamento*

(1) *Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento di tali obiettivi.*

(1) *Le tecnologie digitali possono migliorare l'accesso dei cittadini all'informazione e alla cultura e offrire loro una scelta più ampia e diversificata di prodotti e servizi pubblici e/o commerciali. Il mercato unico digitale sarà però uno strumento che favorisce una maggiore concentrazione, monopoli e disuguaglianze tra gli Stati membri, deteriorando la produzione nazionale, complicando particolarmente la vita alle micro, piccole e medie imprese, che non saranno in grado di affrontare la concorrenza e la brutale disparità di condizioni rispetto all'egemonia delle multinazionali. Il mercato unico digitale avrà inoltre gravi ripercussioni sul diritto alla cultura, sulla diversità culturale e sul multilinguismo.*

La cooperazione tra gli Stati membri in materia di diritto d'autore e diritti connessi in un quadro di sviluppo e massificazione delle tecnologie digitali dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento dei seguenti obiettivi: garantire la democratizzazione dell'accesso alla cultura, in particolare la libertà di fruizione e creazione culturali; difendere la cultura come servizio pubblico e non come bene circoscritto e rigorosamente commerciabile; difendere

*il multilinguismo e la diversità culturale
combattendo contro logiche mercantili
omologanti che la impoveriscano;
garantire la democratizzazione
dell'accesso all'istruzione e alla
conoscenza; garantire un'equa
remunerazione degli autori e dei creatori,
che non deve necessariamente essere
incompatibile con la più ampia
circolazione e fruizione delle opere;
garantire la libertà degli utenti senza
penalizzarli, evitando a tal fine
l'istituzione di pratiche di occhiuta
vigilanza e di censura digitale;
responsabilizzare i beneficiari materiali in
merito all'appropriazione indebita di un
valore aggiunto su contenuti condivisi e
caricati su internet tutelati dal diritto
d'autore e da diritti connessi.*

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/107

Emendamento 107

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati.

La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati.

La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato. ***Gli istituti di istruzione e le istituzioni responsabili del patrimonio culturale che svolgono attività di ricerca scientifica o la cui missione consista nella tutela del patrimonio culturale dovrebbero altresì essere contemplate dall'eccezione dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati dovrebbe contribuire a promuovere la ricerca e l'innovazione, in quanto tali, ed essere consentita anche a fini diversi da quelli scientifici, prendendo altresì in considerazione l'opportunità di ampliare***

AM\1162322IT.docx

PE624.050v01-00

la gamma delle organizzazioni interessate dall'eccezione purché perseguano finalità di pubblico interesse. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a fini di estrazione di testo e di dati dovrebbero essere memorizzate in modo sicuro e da garantire che le copie siano utilizzate sia a fini di ricerca scientifica che per il trasferimento e la condivisione di conoscenze tra organismi di ricerca, istituti di istruzione, istituzioni di tutela del patrimonio culturale e altri enti che saranno definiti dagli Stati membri.

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/108

Emendamento 108

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate.

L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività.

L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate.

L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività.

L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico. ***L'eccezione o la limitazione dovrebbero comprendere: l'utilizzo a fini didattici di opere e altro materiale protetto da parte di musei, biblioteche, aziende di formazione o che forniscano attività di***

AM\1162322IT.docx

PE624.050v01-00

formazione ai loro dipendenti; le situazioni in cui esiste una rete elettronica sicura accessibile solo da parte di alunni, studenti, genitori, tutori e personale docente dell'istituto di istruzione; la realizzazione di conferenze, seminari e altri eventi educativi che si svolgano in luoghi esterni all'istituto di istruzione; le risorse didattiche aperte, le comunità di apprendimento aperte e i corsi aperti a distanza;

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/109

Emendamento 109

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ***godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.***

Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ***contribuire a semplificare il regime di utilizzo delle opere fuori commercio da parte di istituzioni di tutela del patrimonio culturale, stabilendo la libertà di accesso, a fini non commerciali, ad opere fuori commercio che facciano parte di raccolte e siano messe a disposizione online dagli istituti di tutela del patrimonio culturale.***

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/110

Emendamento 110

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e *al corretto funzionamento di una società democratica. Nel* passaggio dalla stampa al digitale *gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.*

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e *alla democrazia. La situazione dei media è stata caratterizzata da un'intensificazione del processo di concentrazione e da una crescente presenza di capitale finanziario nella struttura azionaria dei principali gruppi che dominano il settore. La concentrazione della proprietà è stata accompagnata dalla precarizzazione delle condizioni di lavoro dei giornalisti, dall'aumento del numero di esuberanti e dal deterioramento della qualità e dell'accuratezza delle informazioni e dalla riduzione del pluralismo. Il* passaggio dalla stampa al digitale *ha portato con sé nuovi problemi per il settore. Gli studi condotti in alcuni Stati membri, che hanno adottato le soluzioni raccomandate dalla Commissione europea, evidenziano risultati contraddittori e, in certa misura, preoccupanti e contrari agli obiettivi perseguiti. Ciò giustifica una riflessione più approfondita sulle soluzioni da attuare per cui è opportuno che tali questioni non siano affrontate nell'ambito della presente direttiva.*

AM\1162322IT.docx

PE624.050v01-00

Or. pt

AM\1162322IT.docx

PE624.050v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

5.9.2018

A8-0245/111

Emendamento 111

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 38 – comma 3

Testo della Commissione

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi ***della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ***ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando*** i prestatori di servizi ***della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.***

Emendamento

Per garantire il ***corretto*** funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi ***di contenuti online che sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle presso il pubblico*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. ***Tali misure dovrebbero rispettare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Leggi fondamentali degli Stati membri e non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di contenuti online un obbligo generale di controllo sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Tali misure appropriate e proporzionate dovrebbero essere il risultato di un accordo derivante da un ampio processo di dialogo costruttivo e trasparente nonché dalla cooperazione tra i prestatori di servizi di contenuti online, le organizzazioni che rappresentano i diritti degli utenti e le organizzazioni che rappresentano autori, creatori e altri titolari di diritti d'autore negli Stati membri.***

Or. pt

